



Papers di
**DIRITTO
EUROPEO**

www.papersdidirittoeuropeo.eu
ISSN 2038-0461

2021, n. 1

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Caterina Baruffi (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Verona).

COMITATO DI DIREZIONE

Francesco Bestagno (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Consigliere giuridico presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'UE); **Andrea Biondi** (Professor of European Law e Director of the Centre of European Law, King's College London); **Fausto Pocar** (Professore emerito, Università di Milano); **Lucia Serena Rossi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna; Giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea).

COMITATO SCIENTIFICO

Adelina Adinolfi (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Firenze); **Elisabetta Bani** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Bergamo); **Matteo Borzaga** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Trento); **Susanna Cafaro** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università del Salento); **Laura Calafà** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Verona); **Javier Carrascosa González** (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia); **Luigi Daniele** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma "Tor Vergata"); **Angela Di Stasi** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Salerno); **Davide Diverio** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano); **Franco Ferrari** (Professor of Law e Director of the Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, New York University); **Costanza Honorati** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano-Bicocca); **Paola Mori** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro); **Matteo Ortino** (Associato di Diritto dell'economia, Università di Verona); **Carmela Panella** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Messina); **Lorenzo Schiano di Pepe** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Alessandra Silveira** (Profesora Asociada e Directora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Universidade do Minho); **Eleanor Spaventa** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Bocconi" di Milano); **Stefano Troiano** (Ordinario di Diritto privato, Università di Verona); **Michele Vellano** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino).
Segretario: **Caterina Fratea** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona).

COMITATO DEI REVISORI

Stefano Amadeo (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Trieste); **Bruno Barel** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova); **Silvia Borelli** (Associato di Diritto del lavoro, Università di Ferrara); **Laura Carpaneto** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Marina Castellaneta** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bari "Aldo Moro"); **Federico Casolari** (Associato di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Gianluca Contaldi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Macerata); **Matteo De Poli** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Padova); **Giacomo di Federico** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Fabio Ferraro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Federico II"); **Daniele Gallo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, LUISS Guido Carli); **Pietro Manzini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Silvia Marino** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Francesca Ragno** (Associato di Diritto internazionale, Università di Verona); **Carola Ricci** (Associato di Diritto internazionale, Università di Pavia); **Giulia Rossolillo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Andrea Santini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); **Cristina Schepisi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Parthenope"); **Martin Schmidt-Kessel** (Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung, Universität Bayreuth); **Chiara Enrica Tuo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova).

COMITATO EDITORIALE

Diletta Danieli (Ricercatore t.d. di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona); **Simone Marinai** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa); **Teresa Maria Moschetta** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma Tre); **Rossana Palladino** (Ricercatore t.d. di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno); **Cinzia Peraro** (Ricercatore t.d. di Diritto dell'Unione europea, Università di Bergamo); **Federica Persano** (Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Bergamo); **Emanuela Pistoia** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo); **Angela Maria Romito** (Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro"); **Sandra Winkler** (Associato di Diritto della famiglia, Università di Rijeka).

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Isolde Quadranti (Documentalista, Centro di documentazione europea, Università di Verona).

I contributi sono sottoposti ad un procedimento di revisione tra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

Non sono sottoposti a referaggio esclusivamente i contributi di professori emeriti, di professori ordinari in quiescenza e di giudici di giurisdizioni superiori e internazionali.

Fascicolo 2021, n. 1

INDICE

PRESENTAZIONE	I
Fabio Bassan <i>Editoriale. Piattaforma Europa</i>	1
Ruggiero Cafari Panico <i>Le imprese multinazionali, la protezione dei dati nello spazio cibernetico e l'efficacia extraterritoriale del diritto dell'Unione europea</i>	7
Giandonato Caggiano <i>Il contrasto alla disinformazione tra nuovi obblighi delle piattaforme online e tutela dei diritti fondamentali nel quadro del Digital Service Act e della co-regolamentazione</i>	45
Gianluca Contaldi <i>La proposta della Commissione europea di adozione del "Digital Markets Act"</i>	73
Greta Bonini <i>Minori 4.0 e tutela dei diritti fondamentali nell'era della digitalizzazione: quali sfide per l'Unione europea?</i>	89
Mattia Mengoni <i>La nuova strategia della Commissione europea in tema di finanza digitale: quid iuris per i (futuri) servizi finanziari offerti dalle società Tech?</i>	111
Carlo Valenti <i>La rilevanza delle competenze professionali della forza lavoro nella transizione digitale europea</i>	139

Minori 4.0 e tutela dei diritti fondamentali nell'era della digitalizzazione: quali sfide per l'Unione europea?

Greta Bonini*

SOMMARIO: 1. La tutela del minore nell'Unione europea. – 2. I diritti dei minori nell'era della digitalizzazione. – 3. Alcune riflessioni conclusive: la pandemia da Covid-19 e la nuova Strategia europea sui diritti dei minori.

1. La tutela del minore nell'Unione europea.

L'Unione europea non fornisce una base giuridica specifica per l'adozione di normative poste a tutela dei diritti dell'infanzia. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tuttavia, in forza dell'art. 3, par. 3 e 5 TUE, che annovera tra gli obiettivi dell'Unione la promozione dei diritti umani, in particolare quelli dei minori, nello spazio giuridico europeo si è assistito ad un rilevante processo di promozione degli interessi dei soggetti in età evolutiva e di valorizzazione dei principi derivanti dalle convenzioni internazionali poste a tutela dei loro diritti fondamentali. Fra queste, assume un ruolo centrale la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989¹ e successivamente completata da tre Protocolli facoltativi². Nello

* Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche europee ed internazionali, Università degli Studi di Verona.

¹ Cfr. [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#); in dottrina v., su tutti, M. DISTEFANO, *Convenzione delle Nazioni Unite 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo*, in A. ZACCARIA (diretto da), *Commentario breve al diritto della famiglia*, 4^a ed., Padova, 2020, pp. 3323-3336; AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, [La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione](#), 2019; U. KILKELLY, T. LIEFAARD (editors), *International Human Rights of Children*, Singapore, 2019; W. VANDENHOLE, G. ERDEM TÜRKELLI, S. LEMBRECHTS, *Children's Rights. A Commentary on the Convention on the Rights of the Child and its Protocols*, Cheltenham-Northampton, 2019; T. LIEFAARD, J. SLOTH-NIELSEN (edited by), *The United Nations Convention on the Rights of the Child. Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead*, Leiden-Boston, 2017; E. VERHELLEN, *The Convention on the Rights of the Child. Reflections from a historical, social policy and educational perspective*, in W. VANDENHOLE, E. DESMET, D. REYNAERT, S. LEMBRECHTS (edited by), *Routledge International Handbook of Children's Rights Studies*, New York, 2015, pp. 43-59.

² V. [Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza relativo alla vendita dei minori, alla prostituzione infantile e alla pornografia rappresentante minori](#), adottato dall'Assemblea generale con risoluzione A/RES/54/263 del 25 maggio 2000 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2002; [Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati](#), adottato dall'Assemblea generale con risoluzione A/RES/54/263 del 25 maggio 2000 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2002; [Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che stabilisce una procedura di presentazione delle comunicazioni](#), adottato

specifico, la sua importanza deriva soprattutto dal fatto che all'art. 3, par. 1 essa ha sancito per la prima volta il principio dei *best interests of the child*³, stabilendo che in tutte le decisioni che riguardano i minori, qualunque sia l'organo o l'istituzione che le adotta, sia necessario rispettare il loro superiore interesse⁴. Benché tale principio rappresenti uno dei quattro pilastri su cui si fonda la Convenzione in parola⁵, quest'ultima non ne detta una vera definizione, lasciando il compito al Comitato dei diritti del fanciullo, che nel suo *General Comment No 14 on the right of the child to have his or her interests taken as a primary consideration*⁶ ne indica i tre aspetti essenziali. In primo luogo, esso rappresenta il diritto sostanziale del bambino ad ottenere una valutazione dei propri interessi, soprattutto nelle ipotesi in cui questi debbano essere contrapposti con altri diritti ugualmente rilevanti. In secondo luogo, i *best interests of the child* costituiscono una fonte interpretativa, cui è necessario ricorrere in caso di lacune presenti in altri strumenti normativi. Infine, il principio del superiore interesse del minore assurge a regola procedurale, che obbliga il giudice a motivare ogni decisione riguardante i minori, così che sia possibile valutare gli eventuali impatti concreti prodotti su di essi⁷.

Nonostante l'Unione europea non sia parte della Convenzione delle Nazioni Unite⁸,

dall'Assemblea generale con risoluzione A/RES/66/138 del 19 dicembre 2011 ed entrato in vigore il 27 gennaio 2012.

³ E. LAMARQUE, *I best interests of the child*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 140-161 chiarisce quale sia il corretto uso terminologico dell'espressione *best interests of the child* contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A differenza della traduzione italiana «interesse superiore del minore», essa è declinata al plurale dal legislatore onusiano, lasciando intendere che non esiste un unico interesse del minore, ma, piuttosto, un insieme di interessi preminenti da tutelare. Sul punto cfr. anche A. GAUDIERI, *Il principio dei "best interests of the child" e la tutela della vittima minorenni nello spazio giuridico europeo*, in *Freedom, Security and Justice: Eur. Legal Studies*, 2019, pp. 106-138, spec. p. 109, reperibile [online](#).

⁴ L'espressa previsione all'interno della Convenzione ONU del principio dei *best interests of the child* ha mutato radicalmente la considerazione dei diritti dei minori, soprattutto con riguardo alla loro definizione e alla loro titolarità. Cfr., sulla questione, F. POCAR, *La CRC nel sistema delle Nazioni Unite*, in *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 12-19, spec. p. 13.

⁵ Oltre al superiore interesse del minore, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si regge su altri tre pilastri fondamentali: il principio di non discriminazione (art. 2); il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6); il diritto all'ascolto (art. 12). Cfr. M.C. BARUFFI, *Il principio dei best interests of the child negli strumenti di cooperazione giudiziaria civile europea*, in A. DI STASI, L.S. ROSSI (a cura di), *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere*, Napoli, 2020, pp. 233-253, spec. p. 234; F. POCAR, *La CRC*, cit., p. 14; H. STALFORD, *Children and the European Union*, Portland, 2012, p. 32.

⁶ Committee on the Rights of the Children, *General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para 1)*, 2013, UN Doc. CRC/C/GC/14.

⁷ V. M.C. BARUFFI *Il principio dei best interests of the child*, cit., p. 234 s.; A. GAUDIERI, *Il principio dei "best interests of the child"*, cit., p. 109 s.

⁸ Pur non esistendo, per le organizzazioni internazionali, un meccanismo di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite, nel novembre 2018 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a «esplorare soluzioni e mezzi che consentano all'UE di aderire unilateralmente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (...) dato che tutti gli Stati membri dell'Unione l'hanno ratificata e che il diritto primario e derivato dell'UE reca disposizioni sostanziali sulla tutela dei diritti del fanciullo»; cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la

anche l'ordinamento giuridico eurounitario, sia tra le sue fonti primarie che negli strumenti legislativi di diritto derivato, riserva al principio dei *best interests of the child* una posizione privilegiata. A tal proposito, occorre fare riferimento all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, avente la stessa efficacia vincolante dei Trattati in forza dell'art. 6, par. 1 TUE⁹, introduce per la prima volta nello spazio giuridico europeo norme *ad hoc* poste a salvaguardia dei diritti dei minori¹⁰. In particolare tale disposizione, basandosi espressamente sulla Convenzione delle Nazioni Unite¹¹, riassume in sé le principali tutele cui sono soggetti i minori d'età, ovverosia il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere ed il diritto ad esprimere liberamente la loro opinione, tenuta in considerazione l'età e il grado di maturità raggiunto (par. 1), il rispetto dei loro *best interests* in tutte le questioni che li riguardano (par. 2) ed il diritto a mantenere una relazione con entrambi i genitori, sempre che ciò sia conforme, ancora una volta, ai loro interessi (par. 3).

Anche negli strumenti normativi di diritto derivato si registra una crescente rilevanza del principio dei *best interests of the child*, in particolare nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e, soprattutto, del regolamento (CE) n. 2201/2003¹². In esso, ad esempio, in materia di responsabilità genitoriale, i titoli di competenza giurisdizionale individuati mirano a soddisfare proprio il superiore interesse dei minori, come nel caso della regola generale prevista dall'art. 8, che individua quale unico foro quello della residenza abituale, in considerazione del fatto che il giudice più

democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia ([2018/2098/INI](#)). Anche i giudici di Lussemburgo hanno sottolineato l'importanza della Convenzione ONU per l'ordinamento giuridico europeo, ritenendo che essa si può annoverare «tra gli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo di cui la Corte tiene conto per l'applicazione dei principi generali del diritto comunitario». Cfr. Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 27 giugno 2006, [causa C-540/03](#), *Parlamento c. Consiglio*, EU:C:2006:429, punto 37; in dottrina v. G. BIAGIONI, *The Convention on the Rights of the Child and the EU Judicial Cooperation in Civil Matters*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, pp. 365-386, spec. p. 367 e, in generale, A. ADINOLFI, *La rilevanza della CRC nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 63-86; H. STALFORD, *Children*, cit., pp. 32-36.

⁹ Pur avendo la stessa efficacia vincolante dei Trattati, la Carta UE dei diritti fondamentali, ai sensi dell'art. 51, parr. 1-2, stabilisce che essa si applica «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione europea» e «nel rispetto dei limiti delle competenze conferite dall'Unione nei trattati», non estendendo in alcun modo l'ambito di applicazione del diritto europeo. Per un commento all'art. 51 della Carta v., *ex multis*, P. MENGOZZI, C. MORVIDUCCI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Milano, 2018, pp. 319-320; N. LAZZERINI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I limiti di applicazione*, Milano, 2018, pp. 133-148; R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Torino, 2017, p. 148; J. ZILLER, *Art. 51. Ambito di applicazione*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017, pp. 1044-1061.

¹⁰ V. L. RATTI, *Art. 24. Diritti del minore*, *ivi*, pp. 476-484; F. CASOLARI, *Art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (diretto da), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, 2^a ed., Padova, 2014, pp. 1734-1739.

¹¹ Cfr. [Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali](#), pp. 17-35.

¹² [Regolamento \(CE\) n. 2201/2003](#) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (c.d. regolamento «Bruxelles II bis»).

vicino all'ambiente sociale e familiare del minore risulta essere quello più adatto a garantirne gli interessi¹³, salvo applicare il principio in parola in maniera dinamica e flessibile a seconda della fattispecie concreta considerata¹⁴. A conferma che la ricerca dei *best interests of the child* rappresenta il filo conduttore della disciplina posta a tutela dei diritti dell'infanzia, nel 2019 il legislatore europeo ha adottato il regolamento di rifusione (UE) 2019/1111¹⁵, ove il superiore interesse è stato elevato a «canone ermeneutico»¹⁶ delle regole relative alla competenza in materia di responsabilità genitoriale¹⁷, in virtù del richiamo espresso contenuto nel suo considerando 19. Tale atto legislativo risulta particolarmente importante, in quanto garantisce anche negli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea un livello minimo di protezione dei diritti fondamentali dei minori, grazie all'adozione sia dell'art. 21 relativo al diritto all'ascolto, sia di una specifica causa di sospensione dell'esecuzione di una decisione giudiziaria in caso di esposizione del minore a grave rischio di pericoli fisici o psichici, così come previsto dall'art. 56, par. 4¹⁸. Oltre alla disciplina contenuta nei regolamenti citati, fra gli

¹³ M.C. BARUFFI, *Il principio dei best interests of the child*, cit., p. 242; C.E. TUO, *Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, pp. 676-686, spec. p. 678 s.

¹⁴ Secondo A. GAUDIERI, *Il principio dei "best interests of the child"*, cit., p. 110, il principio dei *best interests of the child*, in quanto «dinamico, complesso, flessibile e adattabile» deve adeguarsi alle peculiarità e alle circostanze della fattispecie concreta che il giudice è chiamato ad esaminare. Cfr. anche O. LOPES PEGNA, *Tecniche internazionalprivatistiche a tutela del superiore interesse del minore: flessibilità alla ricerca del miglior risultato nel caso concreto*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 368-385.

¹⁵ [Regolamento di rifusione \(UE\) 2019/1111](#) del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (c.d. «Bruxelles II ter»).

¹⁶ Ricorre a tale espressione M.A. LUPOI, *Il regolamento (Ue) n. 1111 del 2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2020, pp. 575-610, spec. p. 577.

¹⁷ Sulla ricerca del *best interests of the child* quale obiettivo perseguito dal regolamento di rifusione (UE) 2019/1111 si vedano, in particolare, L. CARPANETO, *Impact of the best interests of the child on the Brussels II ter Regulation*, in E. BERGAMINI, C. RAGNI (eds.), *Fundamental Rights and Best Interests of the Child in Transnational Families*, Cambridge-Antwerp-Chicago, 2019, pp. 265-285, EAD., *La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore «in astratto» e «in concreto» nella riforma del Regolamento Bruxelles II-bis*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, pp. 944-977; M.C. BARUFFI, *La riforma del regolamento Bruxelles II bis e la tutela dell'interesse superiore del minore*, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin, R. Virzo (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, II, Bari, 2017, pp. 1087-1092; C. HONORATI, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, pp. 247-282.

¹⁸ G. BIAGIONI, *Il nuovo regolamento (UE) n. 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2019, pp. 1169-1178, spec. p. 1173 ss. sottolinea i vantaggi di un riferimento più esplicito alla tutela dei diritti fondamentali del minore all'interno del regolamento di rifusione, sia nell'ambito del diritto all'ascolto che in quello dell'esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Secondo l'autore, infatti, nel primo caso, l'art. 21, da un lato, permetterà di rendere direttamente applicabili dinnanzi ai giudici nazionali le disposizioni relative al diritto del minore di esprimere la propria opinione, dall'altro faciliterà il lavoro interpretativo della Corte di giustizia relativo alle condizioni e ai limiti di tale diritto; nel secondo caso, l'art. 56, par. 4 consentirà una maggiore considerazione del diritto del minore alla vita privata e familiare, tutelato sia dalla Carta UE dei diritti

atti adottati dall'Unione europea a tutela dei minori nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile, rileva anche il regolamento (CE) n. 4/2009¹⁹, il quale, pur non prevedendo espressamente la promozione dei *best interests of the child*, non esclude la rilevanza di tale principio nella sua interpretazione e applicazione²⁰.

Sebbene non contenga specifiche disposizioni a protezione dell'infanzia, anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo (CEDU) promuove gli interessi dei minori nello spazio europeo²¹, soprattutto in virtù dell'art. 6 TUE, che rafforza il ruolo dei diritti umani all'interno dell'ordinamento giuridico eurounitario. In particolare, nonostante la mancata formale adesione da parte dell'Unione alla CEDU, pur prevista dall'art. 6, par. 2 TUE, i diritti in essa contenuti rilevano quali principi fondamentali ai sensi del paragrafo 3 della stessa disposizione²², rappresentando, in questo modo, un'importante fonte di interpretazione per i giudici della Corte di giustizia²³, in particolare nell'ambito dell'art. 8 posto a tutela della vita privata e familiare dei minori²⁴.

fondamentali che dalla CEDU.

¹⁹ [Regolamento \(CE\) n. 4/2009](#) del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

²⁰ È quanto si evince, ad esempio, da Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, [causa C-184/14](#), A c. B, EU:C:2015:479; secondo C.E. TUO, *Superiore interesse del minore*, cit., p. 677 la Corte di giustizia si è trovata ad affrontare questioni interpretative aventi ad oggetto sia il regolamento «Bruxelles II bis» che il reg. (CE) n. 4/2009 in quanto la realtà dei rapporti familiari evidenzia una «stretta correlazione tra gli aspetti inerenti all'affidamento dei figli minori e quelli riguardanti il loro mantenimento».

²¹ Sulla rilevanza della CEDU nell'ambito della protezione del minore, cfr., per tutti, U. KILKELLY, *The Child and the European Convention of Human Rights*, Londra-New York, 2016.

²² M. PARODI, *L'adesione dell'Unione Europea alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive formali*, Napoli, 2020, p. 61 ss. contrappone la mancata «adesione formale» dell'Unione europea alla CEDU all'«adesione sostanziale» alla stessa, che avviene in virtù della rilevanza attribuitale dall'art. 6, par. 3 TUE. Sulla mancata adesione dell'Unione europea alla CEDU si vedano, in generale, I. ANRÒ, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza*, in *Federalismi.it*, 2020, pp. 109-146, spec. p. 140 ss., reperibile [online](#); M.C. CARTA, *I "livelli" di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo: i limiti del "dialogo" tra le Corti*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2019, p. 161-186, spec. p. 181 ss.; F. CHERUBINI, *Qualche riflessione in merito alle prospettive di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce del parere 2/13 della Corte di giustizia*, *ivi*, 2015, pp. 243-272; C. ZANGHÌ, *La mancata adesione dell'Unione europea alla CEDU nel parere negativo della Corte di giustizia UE*, *ivi*, 2015, pp. 33-62; P. GIANNITI, *L'adesione dell'Unione europea alla CEDU*, in P. GIANNITI (a cura di), *La CEDU e il ruolo delle Corti*, Bologna, 2015, p. 549 ss.; M. PEDRAZZI, *Art. 6 TUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (diretto da), *Commentario breve*, cit., p. 39 s.; C. SANNA, *Art. 6 TUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, 2^a ed., Milano, 2014, pp. 54-70, spec. p. 65 ss. Nonostante nel 2014 l'accordo di adesione alla CEDU sia stato bocciato dalla Corte di giustizia perché considerato incompatibile con i Trattati (Seduta Plenaria, [parere 2/13](#) del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454), a seguito di un [incontro informale](#) svoltosi il 22 giugno 2020, nel settembre 2020 ha preso avvio un nuovo negoziato formale di adesione alla Convenzione. La relazione relativa all'ultimo incontro dei negoziatori, svoltosi in data 25 marzo 2021, è reperibile [online](#).

²³ Sulla CEDU quale fonte di interpretazione per il diritto dell'Unione europea, anche per il tramite della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, v. A. ANNONI, *La CRC e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 20-43; H. STALFORD, *Children*, cit., pp. 36-39.

²⁴ Sull'art. 8 CEDU, v., *ex plurimis*, V. COLUCCI, *Il diritto di visita del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 8 Cedu)*, in A. DI STASI (a cura di), *Cedu e ordinamento*

Nel rispetto di siffatto quadro normativo, l'Unione europea tutela la minore età anche attraverso atti atipici, quali programmi e strategie d'azione²⁵, dedicando, così, massima attenzione alla protezione dei diritti fondamentali dei soggetti in età evolutiva. In tal senso, un primo documento d'impulso è rappresentato dalla comunicazione «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori»²⁶, adottata nel 2006 dalla Commissione europea e successivamente sviluppata nel «Programma UE per i diritti del minore»²⁷ del 2011, strumento che, pur non essendo giuridicamente vincolante, è tuttavia significativo nella misura in cui definisce il modello di riferimento per la normativa e l'approccio metodologico adottati dall'Unione nei confronti dei minori²⁸. Nello specifico, essa si propone obiettivi quali una giustizia civile e penale a misura di minore e la lotta alla violenza in ogni sua forma, oltre ad interventi nell'ambito del diritto di famiglia e l'impegno di verificare che le misure e le proposte legislative aventi ad oggetto i minori siano compatibili con la Carta UE dei diritti fondamentali²⁹ e, in particolare, con il principio dei *best interests of the child*. Per il raggiungimento di siffatti scopi, il Programma si prefigge di raccogliere dati ufficiali affidabili e comparabili, ottenuti con l'aiuto degli Stati membri e delle parti interessate, le cui rilevazioni confluiscono regolarmente nel Forum europeo per i diritti dei minori³⁰. Nel 2014, a distanza di tre anni dall'avvio del Programma, il Consiglio ha considerato raggiunti undici fra gli obiettivi

italiano, 2^a ed., Milano, 2020, pp. 591-616; V. PICCONE, *Tutela familiare e interesse alla conservazione dei rapporti di affettività (art. 8 Cedu)*, *ivi*, pp. 561-590; E. BERGAMINI, *Human Rights of Children in the EU Context*, in E. BERGAMINI, C. RAGNI (eds.), *Fundamental Rights*, cit., pp. 3-20; C. FENTON-GLYNN, *Children, Parents and the European Court of Human Rights*, in *European Human Rights Law Review*, 2019, pp. 643-652; G. HOHLOCH, *La protezione della vita familiare nella CEDU e nella Carta UE*, in *Familia*, 2019, pp. 115-124; L. TOMASI, *La famiglia nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo: gli artt. 8 e 14 CEDU*, in *Questione giustizia*, 2019, reperibile [online](#).

²⁵ Cfr. risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù, Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 ([ST/14944/2018/INIT](#)); risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2016, Salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo ([2016/2575\(RSP\)](#)); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Programma UE per i diritti dei minori, [COM\(2011\) 60 def.](#) del 15 febbraio 2011; [conclusioni del Consiglio, del 9 novembre 2010](#), sulle agende politiche europee e internazionali sui bambini, i giovani e i diritti dei bambini; comunicazione della Commissione, Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori, [COM\(2006\) 367 def.](#) del 4 luglio 2006.

²⁶ Comunicazione della Commissione, Verso una strategia dell'Unione europea, cit.

²⁷ Comunicazione della Commissione, Programma UE per i diritti dei minori, cit. Per un commento, cfr. A. RIETI, *Il Programma dell'Unione europea per i diritti dei minori*, in *Sud in Europa*, 2011, reperibile [online](#); M.C. LANZA, *Unione Europea: le strategie di protezione e promozione dei diritti del bambino nell'azione interna ed esterna*, in *Dossier del Centro Diritti Umani (2009-2018)*, in *La giustizia a misura di bambino*, reperibile [online](#).

²⁸ Così AGENZIA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia dell'adolescenza*, 2016, p. 23, reperibile [online](#).

²⁹ Comunicazione della Commissione, Programma UE per i diritti dei minori, cit., p. 4.

³⁰ Il Forum europeo per i diritti dei minori, istituito nella comunicazione della Commissione «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» del 2006, si svolge con scadenza annuale ed è giunto nel 2020 alla sua 13^a edizione.

indicati dalla Commissione³¹, grazie, in particolar modo, ai progressi realizzati dagli Stati membri e dalle istituzioni europee nell'attuazione delle politiche e delle strategie proposte. I riscontri concreti alle azioni intraprese con il Programma del 2011 sono rinvenibili nelle fonti secondarie del diritto dell'Unione, tra cui si possono ricordare, soprattutto con riguardo alla tutela processuale del minore, la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile³², la direttiva 2012/13/UE sull'informazione nei procedimenti penali³³, la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato³⁴, la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale³⁵, la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, nonché al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari³⁶. Tra le misure non legislative si possono annoverare la raccomandazione della Commissione «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»³⁷ del 2013, che si propone di attuare una serie di interventi contro la povertà e l'esclusione sociale nella prima infanzia, e il documento strategico del 2015 sul coinvolgimento dei minori in procedimenti giudiziari civili, amministrativi e penali nei ventotto Stati membri dell'Unione³⁸, nonché gli studi redatti dall'Agenzia europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2015³⁹ e del

³¹ Si tratta, in particolare, del diritto di asilo, delle politiche migratorie, della salute, della sicurezza e del *welfare*, della povertà e dell'esclusione sociale, del lavoro minorile, della partecipazione, della giustizia civile e penale, dell'istruzione, dell'ambiente, dei media e di Internet, della non discriminazione e della violenza sui minori; cfr. L. RATTI, *Art. 24*, cit., p. 480.

³² [Direttiva 2011/93/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; v. *amplius* par. 2

³³ [Direttiva 2012/13/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

³⁴ [Direttiva 2012/29/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

³⁵ [Direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

³⁶ [Direttiva 2013/48/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

³⁷ Raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale ([2013/112/UE](#)).

³⁸ DIRECTORATE-GENERAL FOR JUSTICE AND CONSUMERS (EUROPEAN COMMISSION), UNIVERSITY COLLEGE CORK. CHILD LAW CLINIC, *Children's involvement in criminal, civil and administrative judicial proceedings in the 28 Member States of the EU. Policy Brief*, June 2015, reperibile [online](#).

³⁹ Cfr. AGENZIA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di professionisti](#), 2015, reperibile *online*, la quale esamina la situazione dei minori di diciotto anni nei procedimenti giudiziari civili e penali in dieci Stati membri, tra cui Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Finlandia, Romania, Polonia, Estonia, Croazia e Bulgaria, selezionati

2017⁴⁰, i quali esaminano l'effettiva fruizione da parte dei minori dei diritti loro spettanti, partendo dalle esperienze concrete di professionisti e operatori del diritto, oltre che dal punto di vista dei più piccoli. Nell'ambito delle politiche europee a tutela dei diritti dei minori, infine, nel 2018 la Commissione ha adottato la «Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027»⁴¹ e nel 2020 la «Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»⁴², nella quale, in particolare, viene sottolineato l'impegno dell'Unione nel proteggere i minori da gravi pregiudizi allo sviluppo fisico ed emotivo, soprattutto alla luce dell'attuale contesto sociale, costantemente in evoluzione⁴³. A livello nazionale, sempre in conformità agli obiettivi fissati nel Programma, è stata istituita con legge 12 luglio 2011, n. 112⁴⁴ l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, col fine di assicurare l'attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori d'età, come previsto anche dall'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite.

2. I diritti dei minori nell'era della digitalizzazione.

Le nuove tecnologie digitali rappresentano un'importante risorsa per lo sviluppo e la crescita dei minori, poiché l'abbattimento delle barriere spaziali e temporali che caratterizza la Rete offre ad essi numerose opportunità di scambio e socializzazione⁴⁵. L'uso di Internet, tuttavia, evidenzia anche la condizione di oggettiva debolezza dei minori d'età, in quanto essi, a causa del loro incompiuto processo di maturazione⁴⁶, sono soggetti particolarmente vulnerabili nel *cyberspace*. Per questo, è necessario predisporre

in quanto presentano un ampio ventaglio dei diversi sistemi giudiziari europei nonché per la presenza o l'assenza di buone prassi; cfr. anche M. CASTELLANETA, *La giustizia a misura di minore in uno studio dell'Agenzia UE sui diritti fondamentali*, in *Minori giustizia*, 2015, pp. 169-180.

⁴⁰ Cfr. AGENZIA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, *Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minori e professionisti*, 2017, reperibile [online](#).

⁴¹ Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea, *Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027*, cit.

⁴² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, [COM\(2020\) 711 final](#) del 2 dicembre 2020.

⁴³ *Ibidem*, p. 2.

⁴⁴ Cfr. [legge 12 luglio 2011, n. 112](#), Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, entrata in vigore il 3 agosto 2011.

⁴⁵ G. VOTANO, *Protezione e tutela dei minori in internet*, in G. CASSANO, S. PREVITI (a cura di), *Il diritto di internet nell'era digitale*, Milano, 2020, pp. 117-137, spec. p. 118.

⁴⁶ Così A. ASTONE, *I dati personali dei minori in rete*, *Dall'internet delle persone all'internet delle cose*, Milano, 2019, p. 7, la quale sottolinea la necessità di garantire il principio dei *best interests of the child* anche nel mondo digitale. Sulla tutela dei minori d'età quali soggetti particolarmente vulnerabili nel contesto di Internet e delle nuove tecnologie digitali v. anche D. DE FELICE, *The right to Security of Online Childhood*, in *The International Journal of Children's Rights*, 2017, pp. 573-598; B. CAROTTI, *La tutela dei minori*, in E. APA, O. POLLICINO (a cura di), *La regolamentazione dei contenuti digitali*, Ariccia, 2014, pp. 407-432; L. MUSSELLI, *La tutela dei minori nei nuovi media*, in AA.VV., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Santarcangelo di Romagna, 2013; A. THIENE, *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in *Studium iuris*, 2012, pp. 528-535.

misure efficaci di tutela, capaci di garantire loro sicurezza e protezione anche nel mondo del *web*. Per far fronte a tale esigenza, l'Unione europea ha adottato numerosi atti di *soft law*⁴⁷ che, pur non avendo efficacia vincolante, hanno evidenziato l'impegno delle istituzioni europee nello sviluppo di linee guida a prevenzione e contrasto dei pericoli derivanti da un uso incontrollato delle moderne tecnologie multimediali da parte dei soggetti in età evolutiva⁴⁸. Tra gli strumenti più significativi in materia, assume rilevanza la «Strategia per un internet migliore per i ragazzi»⁴⁹, adottata nel 2012 dalla Commissione, a cui è seguita, pochi mesi dopo, la risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo digitale⁵⁰. Nella sua Strategia, in particolare, la Commissione invita gli Stati membri a fornire ai minori le competenze e gli strumenti digitali necessari affinché essi possano utilizzare in modo completo e sicuro la rete Internet, oltre a sbloccare, sempre a loro beneficio, il potenziale del mercato dei contenuti *online* di tipo interattivo, creativo ed educativo. Nel fare ciò, essa ha individuato una serie di azioni programmatiche che le istituzioni e gli Stati sono tenuti ad adottare e a sviluppare in modo sinergico, che possono ricondursi a quattro pilastri fondamentali, individuabili in: contenuti *online* di qualità; svolgimento di attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione; creazione di un ambiente in linea sicuro; contrasto degli abusi e dello sfruttamento sessuale minorile. Gli obiettivi perseguiti dalla Strategia hanno trovato un riscontro concreto nella creazione del portale *Better Internet for Kids*⁵¹, nato allo scopo di fornire informazioni e studi aggiornati relativi ai problemi derivanti dall'uso di Internet da parte dei minori. Esso ha influenzato numerose politiche degli Stati membri⁵²,

⁴⁷ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, Strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale ([JOIN/2020/18 final](#) del 16 dicembre 2020); relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet), [COM\(2016\) 364 final](#) del 6 giugno 2016; risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale ([2012/2068\(INI\)](#)); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, [COM\(2012\) 196 final](#) del 2 maggio 2012; [decisione n. 1351/2008/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1998, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione; Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana ([98/560/CE](#)); libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione, [COM\(96\) 483 def.](#) del 16 ottobre 1996.

⁴⁸ G. VOTANO, *Protezione e tutela*, cit., p. 118 sottolinea tuttavia come, a causa della velocità del progresso tecnologico, il legislatore europeo si sia spesso trovato in difficoltà a predisporre in anticipo idonei strumenti di regolazione e protezione dei minori.

⁴⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione, Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, cit.

⁵⁰ Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo digitale, cit.

⁵¹ Per conoscere le iniziative e leggere gli studi promossi sul portale *Better Internet for Kids* è possibile consultare il [sito](#) della piattaforma.

⁵² Nell'ambito della «Strategia per un internet migliore per i ragazzi» e di *Better Internet for Kids* gli Stati membri sono stati invitati ad adeguare le loro politiche in tema di tutela dei diritti dell'infanzia nel

incentivando l'organizzazione di azioni e campagne, soprattutto nel contesto delle scuole. Tra il 2019 e il 2020, in particolare, si sono svolti numerosi eventi rivolti ai più giovani, durante i quali sono stati affrontati temi come le *fake news*, il cyberbullismo, la riservatezza e il *grooming*, oltre ad altre problematiche legate all'esposizione dei minori ai contenuti dannosi rinvenibili nel *web*⁵³.

Fra i diritti dei minori maggiormente esposti a pregiudizio nel contesto di Internet, è necessario considerare innanzitutto quello alla riservatezza, rilevante sia a livello sovranazionale *ex art. 16* della Convenzione delle Nazioni Unite⁵⁴, sia a livello europeo nell'ambito dell'art. 8 della Carta UE dei diritti fondamentali e, soprattutto, del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali⁵⁵. Sorto con l'obiettivo di temperare il diritto alla *privacy* con gli eventuali altri interessi fondamentali coinvolti⁵⁶, tale regolamento è significativo anche nell'ambito della protezione del minore⁵⁷, la cui riservatezza deve essere considerata nell'ottica del rispetto dei *best interests of the child*⁵⁸. Alla luce di tale principio, infatti, la disciplina contenuta nel *General Data Protection Regulation* deve tenere conto di due aspetti: da un lato, la

mondo digitale. Al fine di monitorare i progressi compiuti a livello nazionale in termine di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea nella sua Strategia, negli anni sono state predisposte tre relazioni (nel [2015](#), nel [2018](#) e, infine, nel [2020](#)) i cui risultati sono organizzati attorno a tre argomenti principali, ovvero *policy framework*, *policy making* e *policy implementation*. Con riguardo ai risultati ottenuti nel 2020, la Commissione ha riportato, relativamente al *policy framework*, che tutti gli Stati coinvolti nell'indagine hanno incorporato nelle loro politiche nazionali elementi derivanti dalla Strategia, relativamente alla *policy making*, che tali Stati hanno adottato modelli di cooperazione interministeriale e raccolto dati circa l'uso di Internet da parte dei minori, i quali vengono sistematicamente e direttamente consultati e informati sulle politiche relative all'uso di Internet, relativamente alla *policy implementation*, che tutti gli Stati coinvolti hanno organizzato iniziative volte a stimolare la produzione e la visibilità di contenuti *online* di alta qualità nonché a supportare l'insegnamento della sicurezza *online* nelle scuole, con un aumento superiore al 60% rispetto a quanto riportato nella relazione del 2018.

⁵³ Il calendario degli eventi organizzati nel contesto della «Strategia per un internet migliore per i ragazzi», reperibili sul portale *Better Internet for Kids*, è disponibile [online](#).

⁵⁴ Per un commento all'art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cfr. F. DI PORTO, *La libertà di espressione del minore e il diritto all'accesso ai mezzi di comunicazione e alla riservatezza*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 224-240; W. VANDENHOLE, G. ERDEM TÜRKELI, S. LEMBRECHTS, *Article 16. The right to privacy*, in IID., *Children's Rights*, cit., pp. 184-193, spec. p. 192 s.

⁵⁵ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, noto anche come *General Data Protection Regulation* o, più semplicemente, *GDPR*.

⁵⁶ G. SPOTO, *Disciplina del consenso e tutela del minore*, in S. SICA, V. D'ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, 2016, p. 111 s.

⁵⁷ In base al considerando 38 del regolamento (UE) 2016/679, i minori meritano «una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali».

⁵⁸ Cfr. A. ASTONE, *I dati personali dei minori in rete*, cit., p. 32 ss.; V. MONTARULI, *dei dati personali e il minore*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, pp. 275-325, spec. p. 277; J.C. BUITELAAR, *Child's best interest and informational self-determination: what the GDPR can learn from children's rights*, in *La protezione International Data Privacy Law*, 2018, pp. 293-308.

vulnerabilità e l'immaturità del minore; dall'altro, la sua soggettività, soprattutto nei casi in cui egli abbia raggiunto un livello di maturità psicofisica tale da poter esprimere la propria opinione in relazione al trattamento dei suoi dati, come previsto anche nell'ambito dell'ascolto, tutelato in generale dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite⁵⁹. Nello specifico, è espressione di tale bilanciamento la disciplina contenuta all'art. 8 del *GDPR*, che, in relazione al consenso del minore, da una parte valorizza la sua posizione giuridica, in quanto esso è chiamato a partecipare in modo diretto al trattamento dei propri interessi, dall'altra ne tutela la vulnerabilità, dettando un preciso limite anagrafico per l'esercizio dei diritti a lui riservati⁶⁰. In particolare, al primo comma l'art. 8 stabilisce che il consenso del minore è legittimamente prestato al compimento del sedicesimo anno d'età⁶¹, salvo indicare, al capoverso successivo, che i legislatori nazionali sono liberi di dettare per legge un'età inferiore, purché essa non sia al di sotto dei tredici anni⁶². Tale flessibilità sembra costituire un'intrinseca contraddizione all'interno del regolamento, in quanto concedere agli Stati membri la possibilità di indicare età diverse ai fini del consenso da parte del minore al trattamento dei suoi dati personali significherebbe vanificare il generale intento di armonizzazione delle discipline nazionali perseguito dallo stesso *GDPR*⁶³. A ciò si aggiungono altre criticità, quali la facilità con cui i «nativi

⁵⁹ L'ascolto del minore, strumento attraverso il quale egli può partecipare alle decisioni che lo riguardano, rappresenta un diritto unanimemente condiviso non solo a livello internazionale ed europeo, ma anche nel diritto interno. Per un'analisi dell'istituto v., per tutti, R. CLERICI, *Il diritto all'ascolto e i diritti di partecipazione*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 203-223.

⁶⁰ Cfr. V. MONTARULI, *La protezione*, cit., p. 288.

⁶¹ Secondo L. BOLOGNINI, C. BISTOLFI, *L'età del consenso digitale. Privacy e minori on line, riflessioni sugli impatti dell'art. 8 del Regolamento 2016/679 (UE)*, 7 marzo 2017, reperibile [online](#), il limite d'età fissato dal legislatore europeo affinché i minori possano prestare un valido consenso digitale non fornisce una risposta adeguata alle esigenze di tutela perseguite dal regolamento, in quanto impedire astrattamente loro di accedere a Internet e alla società dell'informazione «non farebbe che generare un maggiore senso di curiosità nei giovani». A parere degli autori, piuttosto, sarebbe più utile cercare soluzioni differenti, quali programmi di formazione all'interno delle scuole, così che i minori possano acquisire competenze digitali a prescindere dalla loro età.

⁶² In Italia, il legislatore ha fissato il limite a quattordici anni; cfr. art. 2-*quiquies*, [d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101](#), Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁶³ Così D. AMRAM, *La tutela dei dati personali degli utenti vulnerabili nell'IOT*, in *Il diritto di internet*, cit., pp. 401-409, spec. p. 406 s.; F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, pp. 27-64, spec. p. 36. Critica la possibilità concessa agli Stati membri di derogare al limite d'età indicato dal regolamento (UE) n. 2016/679 anche G. PEDRAZZI, *Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy*, in *Informatica e diritto*, 2017, pp. 437-451, spec. p. 443, reperibile [online](#), il quale sottolinea come tale libertà rappresenti «una delle principali situazioni in grado di generare potenziale incertezza». L'intento di armonizzazione perseguito dal *General Data Protection Regulation* è indicato al considerando 3, il quale ricorda come anche la direttiva 95/46/CE, abrogata proprio dal regolamento (UE) 2016/679, si proponesse il medesimo scopo. Cfr. [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

digitali»⁶⁴ aggirano la regola del consenso⁶⁵ e la scarsa accessibilità alle informative relative alla *privacy*⁶⁶, spesso non adatte agli utenti più giovani, nonostante l'esplicita richiesta contenuta nell'art. 12, par. 1 del medesimo regolamento⁶⁷. Nel contesto della tutela della riservatezza, inoltre, un ulteriore rischio è rappresentato dall'uso scorretto dei *social networks*, ove, senza un preventivo controllo da parte degli adulti, il comportamento del minore può sfociare in fenomeni pericolosi, come ad esempio il cyberbullismo⁶⁸, che l'art. 17 lett. f del regolamento (UE) 2016/679 ha scoraggiato tramite l'istituto della cancellazione (o «diritto all'oblio»), il quale prevede la possibilità per il minore di ottenere, senza ingiustificato ritardo da parte del titolare del trattamento, l'eliminazione dalla Rete dei dati che lo riguardano⁶⁹. Come esplicitato dal considerando 65, tale richiesta può essere formulata anche dopo il raggiungimento della maggiore età, se il minore aveva prestato il proprio consenso prima di aver sviluppato la maturità necessaria a comprendere i pericoli presenti nel cyberspazio. Lo stesso art. 17, par. 3,

⁶⁴ L'espressione «nativi digitali» descrive la condizione di coloro che, nati e cresciuti nell'era di Internet, hanno imparato a utilizzare sin dalla tenera età le tecnologie digitali, che fanno parte della loro quotidianità; cfr., su tutti, M. MARTONI, *Datificazione dei nativi digitali e società della classificazione. Prime riflessioni sull'educazione alla cittadinanza digitale*, in *Federalismi.it.*, reperibile [online](#), 2020, pp. 119-136; A. PELLAI, *Costruzione di identità e nuovi processi di socializzazione: le sfide evolutive dei nativi digitali*, in *Minori giustizia*, 2018, pp. 68-76; A. DINGLI, D. SEYCHELL, *The New Digital Natives*, Berlin-Heidelberg, 2015, pp. 9-22.; P. FERRI, *Nativi digitali*, Milano, 2011.

⁶⁵ Per ovviare alle problematiche legate alla verifica dell'età dei minori fruitori dei servizi della società dell'informazione G. BIANCHEDI, *Il consenso dei minori per i servizi della società dell'informazione sotto il profilo giuridico e informatico*, in *Cyberspazio e Diritto*, 2019, pp. 389-413, spec. p. 406 ss. propone di ricorrere a strumenti quali, ad esempio, l'invio di un documento d'identità del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale, l'esecuzione di una minima transazione economica tramite carta di credito, la c.d. verifica dei pari (o *peer based verification*), l'analisi semantica e la verifica *offline*.

⁶⁶ Sul punto cfr. A. ASTONE, *L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. Società dell'informazione: l'art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul Codice per la protezione dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2019, pp. 614-648, spec. pp. 622 e 643; I.A. CAGGIANO, *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione*, in *Famiglia*, 2018, pp. 3-23, spec. p. 5.

⁶⁷ L'art. 12, par. 1 della direttiva (UE) 2016/679 prevede che le informative relative alla *privacy* presentino «forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori».

⁶⁸ Allo scopo di adeguarsi alla disciplina europea relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali dei minori, l'Italia ha adottato la [l. 29 maggio 2017, n. 71](#), Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In dottrina, per un commento alla l. n. 71/2017 V. PICCININI, *La tutela dei minori contro il cyberbullismo*, in *Il diritto di internet*, cit., pp. 139-159; G. GINI, *Il cyberbullismo*, in *Minori giustizia*, 2019, pp. 142-149; R. BOCCHINI, M. MONTANARI, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2018, pp. 340-384; R.M. COLANGELO, *La legge sul cyberbullismo. Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche*, in *Informatica e diritto*, 2017, pp. 397-418, reperibile [online](#); A. GATTO, *Social network, skype, nuovi media nelle relazioni familiari*, Milano, 2017, pp. 112-126; P. PITTARO, *La legge sul cyberbullismo*, in *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 819-823; M. ROSPI, *Social media, minori e cyberbullismo: lo status quo della legislazione nazionale ed eurounitaria*, in *Informatica e diritto*, 2017, pp. 453-482, reperibile [online](#).

⁶⁹ A. ASTONE, *I dati personali dei minori in rete*, cit., p. 66, sottolinea come il legislatore italiano, inserendo all'art. 2 l. n. 71/2017 la regola secondo cui il minore che ha compiuto i quattordici anni possa ottenere «l'oscuramento, la rimozione o il blocco» di qualsiasi dato personale diffuso in Rete, abbia voluto coordinare la normativa relativa al cyberbullismo con le disposizioni in tema di *privacy* contenute nella l. n. 101/2018 e nel regolamento (UE) n. 2016/679.

tuttavia, introduce significative eccezioni all'obbligo di cancellazione, ad esempio laddove dovessero sussistere motivi di interesse pubblico tali per cui risulti necessario conservare i dati dell'interessato. In simili ipotesi, sempre a tutela del principio dei *best interests of the child*, è necessario procedere con un rigoroso esame della fattispecie concreta, al fine di evitare che la potenzialità particolarmente lesiva della Rete, ove la possibilità di divulgazione delle notizie è elevata, comporti gravi ripercussioni sulla formazione del minore⁷⁰.

La rivoluzione digitale ha prodotto effetti pure sul diritto alle comunicazioni e all'accesso alle informazioni, garantito nell'ambito dell'art. 17 della Convenzione delle Nazioni Unite⁷¹. In particolare, tale diritto rileva in quanto, grazie alla fruibilità dei supporti informatici quali *personal computers*, telefoni cellulari e televisioni *on demand* presenti ormai in ogni ambiente familiare, i minori possono accedere al *web* con maggiore facilità, anche se privi del senso critico necessario per comprendere i messaggi rinvenibili in Rete, col rischio di incorrere in situazioni pericolose o inadatte alla loro età. Da ciò, deriva la necessità di predisporre adeguate politiche legislative volte a incentivare nei minori un uso consapevole dei nuovi media, impegno che si è tradotto, a livello europeo, nell'adozione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi media audiovisivi⁷², che ha aggiornato la precedente disciplina⁷³ e introdotto nuove forme di tutela per i soggetti in età evolutiva, con riguardo, soprattutto, ai servizi di video a richiesta e alle piattaforme per la condivisione di contenuti audiovisivi, compresi quelli *on demand*, come *YouTube*, *Netflix*, *iTunes* o *Amazon Video*⁷⁴. Nello specifico, la direttiva rimette agli Stati membri il compito di adottare misure volte a vietare la sponsorizzazione *online* di prodotti dannosi per la salute dei minori, nonché la diffusione sulle piattaforme digitali di contenuti pedopornografici, violenti e di incitamento all'odio o al terrorismo, considerati

⁷⁰ Evidenziano la necessità di applicare l'istituto della cancellazione alla luce del superiore interesse del minore V. MONTARULI, *La protezione*, cit., p. 310 e G. PEDRAZZI, *Minori*, cit., p. 449.

⁷¹ V. F. DI PORTO, *La libertà di espressione*, cit.; W. VANDENHOLE, G. ERDEM TÜRKELLI e S. LEMBRECHTS, *Article 17. Access to appropriate information through media*, in in ID., *Children's Rights*, cit., pp. 194-202.

⁷² Cfr. [direttiva \(UE\) 2018/1808](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

⁷³ Fino al 2018, la tutela dei minori nel contesto dei servizi audiovisivi era contenuta nella [direttiva 2010/13/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, c.d. direttiva «SMAV»). In particolare, essa tutelava i minori all'art. 27, imponendo agli Stati membri l'obbligo di adottare misure atte a impedire la trasmissione sulle emittenti televisive di programmi che possono «nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori»; cfr., sul punto, S. MICONI, *Servizi di media audiovisivi e tutela dell'utente vulnerabile: il caso del minore*, in *Contratto e impresa*, 2015, pp. 1472-1496, spec. p. 1473.

⁷⁴ F. DONATI, *La tutela dei minori nella direttiva 2018/1808*, in *Medialaws*, 2019, pp. 60-72, spec. p. 70, reperibile [online](#).

particolarmente dannosi per il loro sviluppo fisico, mentale e morale⁷⁵. Essa, inoltre, pone rigorosi divieti in materia di pubblicità, al fine di impedire lo sfruttamento dell'inesperienza, della credulità e della fiducia dei più piccoli⁷⁶, incoraggiando gli Stati membri a ricorrere a strumenti di autoregolamentazione e co-regolamentazione, mediante l'adozione di codici di condotta sia a livello nazionale⁷⁷ che a livello europeo. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, l'art. 4 *bis*, c. 2 della direttiva prevede la possibilità per la Commissione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, di promuovere in cooperazione con gli Stati membri la predisposizione di codici di condotta dell'Unione, elaborati dai fornitori di servizi di media e di piattaforme per la condivisione di video, ovvero da organizzazioni che li rappresentano. A questo proposito, il legislatore europeo ha sottolineato la necessità, da un lato, che tali codici lascino impregiudicati quelli adottati a livello nazionale, dall'altro che essi si sviluppino grazie allo scambio e alla condivisione delle migliori prassi fra i fornitori stessi, così che i codici possano essere accettati dai principali soggetti interessati operanti sul territorio europeo. In Italia, in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2018/1808⁷⁸, la disciplina relativa ai diritti dei minori e alle nuove tecnologie media e digitali è contenuta nel d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 («Testo Unico sui servizi di media audiovisivi»)⁷⁹, in particolare all'art. 34.

Nello spazio virtuale pure alle libertà di pensiero ed espressione, tutelate sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dalla CEDU che dalla Carta UE dei diritti fondamentali⁸⁰, deve essere prestata particolare attenzione, soprattutto nel contesto delle

⁷⁵ Cfr. l'art. 6-*bis*, comma 1 della direttiva «SMAV», introdotto dall'art. 10 della direttiva (UE) 2018/1808; in dottrina, v. T. CIMMINO, *Direttiva sui servizi di media audiovisivi e misure nazionali di ordine pubblico*, in *DPCE Online*, 2019, pp. 3005-3010, spec. p. 3010, reperibile [online](#).

⁷⁶ S. MICONI, *Servizi di media audiovisivi*, cit., p. 1495 ha criticato la struttura stessa degli *spot* pubblicitari destinati ai minori, in quanto essi sono caratterizzati da «una particolare repentinità delle immagini e del messaggio sonoro, fonte di potenziale pregiudizio di carattere psichico (in termini di stress ed equilibrio), fisico (per la vista o l'udito) o anche solo economico (potendo causare condizionamenti)».

⁷⁷ Con riguardo al ricorso all'autoregolamentazione e alla co-regolamentazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, F. DONATI, *La tutela dei minori*, cit., p. 71 s. osserva, da un lato, che il bilanciamento fra libertà d'impresa e di informazione e gli interessi dei minori, perseguito dalla disciplina relativa ai servizi media audiovisivi, dovrebbe essere affidato al potere legislativo, in quanto su di essa opera riserva di legge, dall'altro, che il ricorso a tali strumenti, oltre a permettere l'adozione di discipline differenziate nei diversi Stati membri, può comportare numerosi problemi applicativi.

⁷⁸ Gli Stati membri sono tenuti a recepire nei loro ordinamenti interni la direttiva (UE) 2018/1808 entro il 19 settembre 2020, così come previsto dall'art. 2 della stessa; in Italia, la [l. 22 aprile 2021, n. 53](#), Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ha conferito al Governo le deleghe necessarie per la predisposizione del decreto legislativo di attuazione della nuova direttiva «SMAV».

⁷⁹ [D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177](#), Testo unico della radiotelevisione, entrato in vigore l'8 settembre 2005.

⁸⁰ Le libertà di espressione e pensiero del minore sono tutelate, rispettivamente, agli artt. 13 e 14 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per un commento alla prima libertà cfr. W. VANDENHOLE, G. ERDEM TÜRKELLI, S. LEMBRECHTS, *Article 13. Freedom of expression*, in *IID., Children's Rights*, cit., pp. 160-166; per la seconda v., invece, *IID., Article 14. Freedom of thought, conscience and religion*, *ivi*, pp. 167-173; per entrambe cfr. F. DI PORTO, *La libertà di espressione*, cit. Nella CEDU e nella Carta UE dei diritti fondamentali le libertà di pensiero e di espressione sono garantite, rispettivamente, agli artt. 9 e 10 e agli artt. 10 e 11.

piattaforme di comunicazione e dei *social networks*, ove il loro esercizio deve essere bilanciato con quello di altri diritti⁸¹, ad esempio la vita privata e familiare o la salute, grazie anche all'educazione del minore ad un uso più corretto e responsabile della Rete. Ciò dovrebbe avvenire, soprattutto, nelle ipotesi riconducibili al c.d. *conduct risk*, che si verificano quando il bambino diviene vittima di contesti relazionali spiacevoli, che possono sfociare in comportamenti aggressivi a danno della sua salute fisica ed emotiva⁸². Tali maltrattamenti sono dovuti spesso al fatto che i più piccoli, credendosi «protetti» dallo schermo del *computer*, oltre che ad essere spinti da naturale immaturità e curiosità, sono portati a sentirsi più sicuri rispetto ad una situazione reale e, dunque, ad abbassare la guardia nei confronti di contatti e richieste pure da parte di sconosciuti⁸³. Per questo è fondamentale che anche nello spazio digitale venga loro garantita protezione contro ogni forma di violenza⁸⁴, compresa quella a sfondo sessuale, così come stabilito dagli artt. 19 e 34 della Convenzione delle Nazioni Unite⁸⁵. Nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, con particolare riguardo all'abuso e allo sfruttamento minorile, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2011/93/CE⁸⁶ con l'intento, da un lato, di introdurre nuove e più incisive misure di contrasto alle principali fattispecie penali aventi carattere sessuale, dall'altro di fornire una risposta significativa al fenomeno dello sfruttamento minorile, favorito ed, anzi, aumentato a causa delle nuove tecnologie, che

⁸¹ Cfr. G. MANCOSU, *Le droit à la liberté d'expression de l'enfant à l'heure des plateformes de socialisation en ligne et les chantiers ouverts en Italie*, in *Federalismi.it.*, 2020, pp. 62-75, spec. p. 69 ss., reperibile [online](#).

⁸² Per riprendere la classificazione effettuata dal progetto *EU Kids Online Network*, nell'ambito del *Safer Internet Programme* istituito dalla Commissione europea con Decisione 1351/2008/CE è possibile distinguere tra *content risk*, ove l'attenzione è posta sull'esposizione del minore a contenuti lesivi *online*, *contact risk*, ove è rilevante la partecipazione di un minore, anche non volontaria, ad un'iniziativa di un adulto, e *conduct risk*, ove il minore d'età, coinvolto in un contesto relazionale tra pari, diviene «vittima» dei comportamenti dei suoi coetanei; cfr. decisione 1351/2008/CE, cit.

⁸³ Cfr. I. SALVADORI, *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Torino, 2018, p. XVI.

⁸⁴ Una vita libera dalla violenza rientra anche fra le cinque aree di priorità chiave della [Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori \(2016-2021\)](#), ove la tutela delle persone di minore età è ritenuta «a legal, ethical and economic imperative». Cfr. S. DE VIDO, *La CRC e le convenzioni del Consiglio d'Europa a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*, in *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 43-62, spec. p. 43.

⁸⁵ Relativamente agli artt. 19 e 34 della Convenzione ONU, cfr. W. VANDENHOLE, G. ERDEM TÜRKELI, S. LEMBRECHTS, *Article 19. Protection from all forms of violence*, in *IID.*, *Children's Rights*, cit., pp. 209-221; *IID.*, *Art. 34. Protection from sexual exploitation and abuse*, *ivi*, pp. 334-342. Per entrambi v. A. LEANDRO, C. ZONILE, *La tutela da ogni forma di violenza*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 258-272.

⁸⁶ Cfr. [direttiva 2011/93/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, cit. Nel luglio 2020 la Commissione europea si è impegnata a proporre, entro il secondo trimestre del 2021, la legislazione necessaria per contrastare più efficacemente gli abusi sessuali su minori *online*; cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori*, [COM\(2020\) 607 final](#) del 24 luglio 20. In Italia, la direttiva 2011/93/UE è stata recepita con il [d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39](#), *Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, entrato in vigore il 06.04.14.

hanno reso più agevole l'accesso e la diffusione di materiale pedopornografico⁸⁷. Nel fare ciò, Parlamento europeo e Consiglio, ispirandosi espressamente alla Convenzione del Consiglio d'Europa adottata a Lanzarote nel 2007⁸⁸, hanno sviluppato un catalogo più ampio e preciso di reati perpetrati contro i minori, tra i quali emergono, soprattutto, la pedopornografia, l'abuso sessuale e l'adescamento di soggetti minorenni per scopi sessuali, conosciuto anche come *child-grooming*. Tale ultima fattispecie delittuosa, in particolare, è introdotta all'art. 6, par. 1 della direttiva 2011/93/UE, il quale impone ai legislatori nazionali di punire la condotta posta in essere dall'adulto che, tramite le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, propone al minore di incontrarlo con l'intento di compiere atti sessuali o di produrre materiale pedopornografico. L'esplicito riferimento all'uso di Internet per la realizzazione dell'adescamento minorile, oltre a rendere il reato a forma vincolata, ha sollevato alcune perplessità, dal momento che non vengono prese in considerazione le condotte altrettanto pericolose poste in essere da chi ha un contatto fisico con il minore⁸⁹. Ciononostante, l'indicazione contenuta all'interno dell'art. 6, par. 1 della direttiva dimostra come il legislatore europeo abbia voluto evidenziare la natura allarmante dell'*online-grooming*, che costituisce sempre più spesso una grave minaccia per i minori a causa dall'anonimato garantito ai soggetti attivi, che, così facendo, possono nascondere con facilità la loro età e le loro reali intenzioni⁹⁰. Oltre a condannare il reato di adescamento per scopi sessuali, la direttiva obbliga gli Stati membri a punire le condotte di accesso a materiale pedopornografico realizzate tramite tecnologie digitali, tra le quali rientra anche la c.d. «pornografia virtuale», consistente nella detenzione o riproduzione di immagini che, pur non coinvolgendo una persona davvero esistente, ritraggono realisticamente un minore in atteggiamenti sessualmente espliciti⁹¹. Con riguardo a tali condotte di reato, il legislatore ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di bloccare il materiale presente *online*, eliminandolo sia dalle pagine *web*

⁸⁷ M. TROGLIA, *Lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile: alcune riflessioni sulla direttiva 2011/93/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011*, in *Cassazione penale*, 2012, pp. 1906-1918, spec. p. 1907.

⁸⁸ V. [Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali](#), firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. La direttiva 2011/93/UE si riferisce espressamente ad essa nel considerando 5, ove tale Convenzione viene definita una «tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore»; cfr. G. MAGNO, *La condizione della persona di minore età nelle principali convenzioni internazionali e nei regolamenti europei*, in *Minori giustizia*, 2013, pp. 160-196, spec. p. 184.

⁸⁹ Sul punto v. I. SALVADORI, *L'adescamento di minori*, cit., p. 20 s.

⁹⁰ M. TROGLIA, *Lotta contro l'abuso*, cit., p. 1910.

⁹¹ La rilevanza penale delle c.d. pornografia virtuale è dibattuta in sede extraeuropea, in quanto le condotte riconducibile alla fattispecie in esame non offenderebbero un vero e proprio soggetto passivo, ma solamente una simulazione di esso. Sulla questione è rilevante la conclusione cui è giunta la *Supreme Court of Canada* ([26 January 2001, case number 27376](#)), in quanto sembra essere la più simile a quella prevista dall'art. 5, comma 8 della direttiva 2011/93/UE, che prevede la punibilità di tale reato soltanto a patto che esso non sia commesso ad esclusivo uso privato; cfr., sul punto, B. GIORI, *L'impegno dell'Unione europea contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia*, in *Minori giustizia*, 2012, pp. 217-223, spec. p. 219; M. TROGLIA, *Lotta contro l'abuso*, cit., p. 1912.

che dai *server*. Particolarmente significativa, infine, è la previsione di cui all'art. 20 della direttiva 2011/93/CE relativa all'audizione del minore, che dovrebbe svolgersi soltanto se strettamente necessaria ai fini dell'indagine e del procedimento penale, preferibilmente ricorrendo all'uso di appropriate tecnologie di comunicazione, come ad esempio l'esame a distanza tramite collegamento audiovisivo, così come previsto anche dalla direttiva 2012/29/UE⁹² in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato⁹³.

Per concludere l'analisi sino a qui svolta, infine, è importante ricordare l'istruzione quale diritto fondamentale atto a garantire inclusione, partecipazione e socializzazione ai soggetti in età evolutiva, tutti aspetti essenziali per lo sviluppo della loro personalità. Proprio in virtù del ruolo riservato all'educazione nella vita dei minorenni, essa è tutelata in tutti gli strumenti internazionali ed europei posti a salvaguardia dei diritti umani⁹⁴, nonché negli atti adottati dall'Unione⁹⁵, tra i quali è rilevante il «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027»⁹⁶, che propone il ricorso a soluzioni d'insegnamento innovative in un'ottica di promozione dello sviluppo tecnologico, senza dimenticare i diritti fondamentali dei soggetti più vulnerabili. Nel fare ciò, il Piano prevede lo sviluppo di tre priorità, che possono riassumersi nel miglioramento dell'utilizzo delle tecnologie digitali nel campo dell'insegnamento e dell'apprendimento, nel potenziamento delle competenze e delle capacità tecnologiche di alunni e docenti, nell'analisi dei dati e, infine, nella raccolta di buone pratiche da condividere tra gli insegnanti. Nel rispetto di tali obiettivi, l'Unione europea intende adottare specifiche misure, tra le quali emerge

⁹² Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, cit.

⁹³ Il ricorso a forme di audizione del minore diverse dalla normale presenza fisica in udienza risponde alla necessità di bilanciare il principio dei *best interests of the child* della vittima minorenni, che in caso di normali interrogatori potrebbe essere soggetto a gravi danni emotivi, con gli altri interessi contrapposti, fra tutti quello dell'imputato ad un equo processo, da svolgersi secondo i principi e le garanzie proprie del diritto processuale penale. Il legislatore nazionale non sembra aver recepito in maniera chiara e precisa la regola prevista nella direttiva 2012/29/UE circa l'esame a distanza del testimone minore d'età, tanto che il ricorso a tale possibilità non sembra essere presente nell'ordinamento italiano; cfr., per entrambe le questioni, A. GAUDIERI, *Il principio dei "best interests of the child"*, cit., p. 124 ss.

⁹⁴ Il diritto all'istruzione è tutelato, sul piano internazionale, dall'art 2 CEDU e dall'art. 2 Protocollo 1 CEDU, nonché dagli artt. 28 e 29 della Convenzione ONU; a livello europeo, dall'art. 14 della Carta UE dei diritti fondamentali; per un commento in dottrina cfr. A. DI STEFANO, *Il diritto all'educazione*, in *La Convenzione delle Nazioni Unite*, cit., pp. 273-291; W. VANDENHOLE, G. ERDEM TÜRKELLI, S. LEMBRECHTS, *Article 28. Right to education*, in IID., *Children's Rights*, cit., pp. 288-298; IID., *Article 29. Aims of education*, *ivi*, pp. 299-302.

⁹⁵ Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, [COM\(2020\) 625 final](#) del 30 settembre 2020; comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027. Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale, [COM\(2020\) 624 final](#) del 30 settembre 2020; comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul piano d'azione per l'istruzione digitale, [COM\(2018\) 22 final](#) del 17 gennaio 2018. Nel contesto della transizione digitale, il Consiglio europeo si è proposto di disporre almeno il 20% dei fondi previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza per «migliorare le capacità digitali nei sistemi di istruzione»; cfr. [conclusioni](#) della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1° e 2° ottobre 2020.

⁹⁶ Cfr. comunicazione della Commissione, Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, cit.

l'acquisto di attrezzature digitali capaci di garantire equità e qualità nell'accesso ai contenuti didattici da parte dei minori, allo scopo sia di fronteggiare il divario di connettività nel campo dell'apprendimento che di promuovere l'alfabetizzazione digitale. Si tratta di azioni che la Commissione si è impegnata ad attuare in quanto, nel settore dell'istruzione, i vantaggi apportati dall'uso di Internet in termini di semplicità, prossimità, rapidità e diffusione⁹⁷ devono spesso fronteggiare altrettanti profili negativi, che possono tradursi in rischi per i diritti fondamentali dei minori, come ad esempio il *digital divide*⁹⁸, conseguenza derivante della scarsa o mancata connettività che caratterizza alcuni territori degli Stati membri. Le nuove modalità di apprendimento offerte dallo sviluppo tecnologico, inoltre, hanno svelato la presenza anche di altre insidie, che possono sfociare in condotte di cyberbullismo⁹⁹ o in violazioni della *privacy* del minore¹⁰⁰. La scuola «digitale», infine, può rappresentare una barriera per i soggetti più vulnerabili, come ad esempio i minori portatori di disabilità o con difficoltà di apprendimento, i quali necessitano di piani educativi individuali, che mal si adattano all'impiego del *web* e delle tecnologie informatiche.

3. Alcune riflessioni conclusive: la pandemia da Covid-19 e la nuova Strategia europea sui diritti dei minori.

L'evoluzione digitale ha posto l'Unione europea di fronte a nuove e molteplici sfide in termini di tutela dei diritti dei minori, obbligando Stati membri e istituzioni a rimodulare i propri obiettivi al fine di adeguarli al fenomeno di Internet e al ricorso senza precedenti alle tecnologie multimediali. Anche l'emergenza sanitaria internazionale dovuta alla pandemia da Covid-19 ha rivoluzionato significativamente la società attuale, imponendo un ripensamento in chiave digitale dei diritti fondamentali dei minori, che sono stati costretti ad adattarsi a situazioni originali ed inaspettate di godimento delle loro

⁹⁷ M.N. CAMPAGNOLI, *Diritto all'educazione e nuove tecnologie. Sulla necessità di un approccio consapevole*, in *dirittifondamentali.it*, 2019, pp. 1-14, spec. p. 11, reperibile [online](#); L. LODEVOLE, *L'uso delle tecnologie digitali nel contesto della scuola: attività didattiche, comunicazioni scuola-famiglia e rilievi penalistici*, in *Informatica e diritto*, 2017, pp. 419-435, spec. p. 423, reperibile [online](#).

⁹⁸ L'espressione «*digital divide*» descrive la differenza che può intercorrere tra diversi Paesi nell'accesso alle Rete, inclusa la diversa distribuzione delle tecnologie digitali e la disomogenea diffusione delle competenze necessarie per utilizzare le potenzialità degli strumenti informatici; per un'analisi più approfondita v. G. SARACENI, *Digital divide e Povertà*, in *dirittifondamentali.it*, 2019, pp. 1-19, spec. p. 6, reperibile [online](#). Una scarsa o assente connettività potrebbe violare anche il divieto di discriminazione, posto a tutela dei minori dagli artt. 21 della Carta UE, 14 CEDU e 2 Convenzione ONU, con gravi ripercussioni sul loro sviluppo armonioso ed equilibrato; sulla violazione del divieto di discriminazione quale conseguenza dell'uso delle nuove tecnologie digitali cfr. F. MODUGNO, *Breve discorso intorno all'uguaglianza. Studio di una casistica: i minori e i nuovi media*, in *Osservatorio AIC. Bimestrale di attualità costituzionale*, 2014, pp. 1-7, reperibile [online](#).

⁹⁹ V. L. LODEVOLE, op. cit., p. 423.

¹⁰⁰ Cfr. R.M. COLANGELO, *Istituzioni scolastiche e trattamento online dei dati personali di studenti minorenni*, in *Annali Online della Didattica e della Formazione Docente*, 2017, pp. 72-89, reperibile [online](#).

libertà¹⁰¹. Ad esempio, nell'ambito del rispetto della vita privata e familiare, soprattutto durante le prime fasi della pandemia, il ricorso alla tecnologia ha rappresentato un'utile alternativa al regolare godimento del diritto di visita dei genitori non affidatari, quale aspetto essenziale del diritto alla bigenitorialità, garantito ai minori dagli artt. 8 CEDU e 24, par. 3 della Carta UE dei diritti fondamentali¹⁰². In Italia, al fine di permettere il mantenimento del rapporto con la prole, il giudice ha spesso incentivato il genitore a ricorrere a strumenti informatici, come videochiamate *Skype*, *chat* o altre applicazioni di messaggistica, quale *Whatsapp*¹⁰³, previo bilanciamento con il contrapposto interesse alla salute e sempre che ciò avvenga per un tempo limitato, ritenendo dunque più opportuno individuare modalità telematiche di frequentazione che possano assicurare il costante contatto con i figli senza mettere a rischio la loro integrità psico-fisica¹⁰⁴. A tale orientamento, tuttavia, si è affiancata una seconda interpretazione giurisprudenziale, che ha invece privilegiato il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi personalmente, in quanto, a parere dei giudici, le limitazioni alla circolazione dovute alla crisi sanitaria non devono incidere sulla frequentazione della prole, fatta salva, naturalmente, la valutazione concreta della situazione familiare e del rischio per il minore di pregiudicare la propria salute¹⁰⁵. Con riguardo al diritto di informazione e partecipazione, invece, è

¹⁰¹ Pur consapevole di dover imporre rigide restrizioni allo scopo di fronteggiare la pandemia da Covid-19 e, dunque, di tutelare la salute privata e collettiva dei suoi cittadini, l'Unione europea ha incoraggiato e invitato gli Stati membri al continuo rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei minori d'età, anche adottando soluzioni coraggiose ed innovative. Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali ([2020/2790\(RSP\)](#)).

¹⁰² Il diritto alla bigenitorialità, rilevante soprattutto nelle ipotesi di dissoluzione del vincolo matrimoniale, viene spesso garantito alla luce del principio dei *best interests of the child* tramite l'istituto dell'affidamento condiviso del minore e il diritto di visita. Proprio il rispetto dell'interesse superiore del minore rappresenta, tuttavia, un limite per l'adozione di misure standardizzate o per l'esecuzione di provvedimenti giudiziali in contrasto con i diritti del bambino; cfr. V. COLUCCI, op. cit.; V. PICCONE, op. cit.; M. RENNA, *Affidamento del minore, bigenitorialità e alienazione parentale*, in *Famiglia*, 2020, pp. 439-456; E. BARONI, *Principio di bi genitorialità e giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Minori giustizia*, 2018, pp. 229-237.

¹⁰³ Così Trib. Terni, ord. 30 marzo 2020, reperibile alla banca dati *Pluris*; per un'analisi della sentenza, v. E. TROTTA, *Esercizio della responsabilità genitoriale e diritto alla bigenitorialità in pendenza delle misure di contrasto al Covid-19*, in *Famiglia e diritto*, 2020, pp. 442-450. Durante la prima fase dell'emergenza pandemica si sono pronunciati allo stesso modo anche Trib. Napoli, sez. I, ord. 26 marzo 2020; App. Bari, sez. min., ord. 26 marzo 2020, entrambe reperibili alla banca dati *DeJure*; in dottrina, a commento delle sentenze citate, cfr. A. ABBRUZZESE, *Diritto di visita e Covid-19: tra interesse del minore, responsabilità genitoriale e diritto alla salute*, in *Giustiziacivile.com*, in *Speciale Emergenza Covid-19*, 5 agosto 2020, pp. 1-15, spec. p. 4 ss., reperibile [online](#); G.O. CESARO, *Covid-19 e diritti fondamentali nell'ambito della famiglia e dei minori: tra limitazioni ordinarie e straordinarie*, in *D&G*, 12 maggio 2020; C. IRTI, *Relazioni familiari e Covid-19: la difficile ricerca di un equilibrio tra la salvaguardia del diritto alla salute pubblica e gli altri diritti fondamentali*, in *Famiglia*, 2020, pp. 683-697, spec. p. 685; D. PIAZZONI, *Diritto alla bigenitorialità, diritto di visita e frequentazione e coronavirus: un mosaico in composizione*, in *Giustiziacivile.com*, in *Speciale Emergenza Covid-19*, 4 maggio 2020, pp. 1-22, spec. p. 4 ss., reperibile [online](#).

¹⁰⁴ V. G. FREZZA, *Abitazione e "confinamento". Covid-19, diritto di visita del genitore non affidatario e successione mortis causa nel diritto abitativo*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, 2020, pp. 1140-1154, spec. p. 1143.

¹⁰⁵ Cfr. Trib. Lecce, sez. II, ord. 9 aprile 2020; Trib. Roma, sez. I, decr. 7 aprile 2020; Trib. Brescia,

rilevante segnalare le indicazioni fornite dalla Rete Europea dei Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza (ENOC), che ha evidenziato l'importanza, in tempo di pandemia, di diffondere notizie accurate e corrispondenti alla realtà, affinché nel corso delle loro ricerche sul *web* i minori possano comprendere chiaramente la pericolosità del virus e le limitazioni alle loro libertà personali, evitando *fake news* e informazioni non consone alla loro età¹⁰⁶. Nel corso della crisi emergenziale dovuta al Covid-19, invero, le sfide maggiori sono emerse nel campo dell'istruzione, ove le amministrazioni sono state obbligate a valutare metodi di didattica innovativi e del tutto dipendenti dalle tecnologie digitali. L'esempio più significativo si rinviene nella c.d. didattica a distanza (o «DAD»), quale unico strumento capace di assicurare la continuità del diritto allo studio dei minori in seguito al confinamento domestico e alle limitazioni agli spostamenti personali. In particolare, essa si è distinta per due diverse modalità educative, che prevedono, da un lato, la didattica online asincrona («DOA»), caratterizzata da lezioni preparate e registrate anticipatamente, messe a disposizione su piattaforme di gestione quali *Moodle* o *BlackBoard* e supportate da *e-mail*, materiali *online*, forum di discussione e *social media*, dall'altro la didattica online sincrona («DOS»), durante la quale gli studenti, non trovandosi fisicamente nell'ambiente scolastico, sono collegati in videoconferenza o audioconferenza con gli insegnanti, con i quali possono comunicare attraverso *chat* e altri dispositivi di messaggistica istantanea¹⁰⁷. In tale contesto, è innegabile che la chiusura delle scuole causata dalla crisi pandemica ha costituito un'occasione di ripensamento, anche in un'ottica positiva, dei metodi educativi, ad esempio attraverso la differenziazione delle modalità di apprendimento e la valorizzazione delle capacità inclusive degli strumenti didattici telematici. Tuttavia, in generale sembrano predominare i profili di criticità, dovuti all'insufficiente disponibilità all'interno dei nuclei familiari degli strumenti tecnologici necessari per accedere all'insegnamento *online* o alla scarsa copertura digitale di alcuni territori degli Stati membri, col rischio, in buona sostanza, di generare nei minori disuguaglianze sociali, evolutive e pedagogiche, che potrebbero causare loro conseguenze dannose ed irreparabili¹⁰⁸.

Gli esempi citati dimostrano come il ricorso alla tecnologia si sia dimostrato indispensabile per reagire all'emergenza pandemica che ha investito la società attuale. In

decr. 31 marzo 2020, tutte reperibili alla banca dati *DeJure*; Trib. Milano, sez. IX, decr. 11 marzo 2020, reperibile alla banca dati *Pluris*.

¹⁰⁶ Cfr. Rete europea dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza (ENOC), [I diritti dei minorenni nel contesto dell'epidemia di COVID-19](#), 1 aprile 2020. Sull'importanza di garantire informazioni adeguate nel contesto della pandemia, al fine di evitare il diffondersi di *fake news*, v. F. LAJOLO DI COSSANO, *Il diritto di informazione ai tempi del Coronavirus: un diritto fondamentale*, in *dirittifondamentali.it*, 10 aprile 2020, reperibile [online](#).

¹⁰⁷ Si veda S. BARONCELLI, *La didattica online al tempo del coronavirus: questioni giuridiche legate all'inclusione e alla privacy*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2020, pp. 437-451, spec. p. 438 s., reperibile [online](#).

¹⁰⁸ Cfr., sul punto, G.O. CESARO, *Covid-19 e diritti fondamentali*, cit.; S. DE VIDO, *Diritto all'istruzione e accesso a internet all'epoca del Covid-19*, in *SidiBlog*, 20 aprile 2020, reperibile [online](#).

tale contesto, proprio la crisi sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 sembra aver contribuito ad accelerare l'andamento della rivoluzione digitale, evidenziando, in questo modo, l'inadeguatezza degli strumenti legislativi attualmente in vigore. Al momento della loro adozione, infatti, il legislatore non poteva immaginare che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione si sarebbero diffuse sino a permeare la quotidianità degli individui, cambiando radicalmente le loro abitudini sociali e il modo di vivere e relazionarsi delle persone¹⁰⁹, né che gli ordinamenti giuridici internazionali sarebbero stati costretti ad affrontare una crisi sanitaria di tale diffusione. Proprio alla luce di siffatte considerazioni, appare chiara la necessità di procedere con un aggiornamento della normativa esistente posta a tutela dei diritti dell'infanzia, in quanto gli strumenti attualmente in vigore non si sono dimostrati pienamente capaci di contrastare le insidie presenti nel mondo di Internet. In risposta a tali esigenze, l'Unione europea sembra aver già intrapreso un percorso di innovazione, adottando il 24 marzo 2021 una nuova strategia generale sui diritti dei minori¹¹⁰, nonché una proposta di raccomandazione che istituisce una garanzia europea per l'infanzia¹¹¹, le quali, a partire dalle indicazioni fornite dagli Stati membri e dai portatori d'interesse raccolte fra settembre e dicembre 2020 nel corso di una consultazione pubblica¹¹², si propongono lo scopo di fornire il nuovo quadro programmatico di promozione e salvaguardia degli interessi dei soggetti in età evolutiva. La nuova Strategia, nello specifico, si basa su sei aree tematiche che promuovono azioni mirate in settori quali la partecipazione democratica, la povertà e l'esclusione sociale, la lotta alla violenza, la giustizia e gli aiuti umanitari. Nell'ambito di tale strumento, soprattutto, risulta particolarmente rilevante l'impegno assunto dalla Commissione relativo alla sicurezza informatica e digitale, per la quale l'Istituzione si è proposta, prima, di aggiornare la propria «Strategia per un Internet migliore per i ragazzi» del 2012 e, successivamente, di promuovere l'attuazione negli Stati membri di norme sulla protezione dei minori e sullo sviluppo delle loro competenze digitali di base. Sembra dunque che l'intento dell'Unione sia quello di rendere Internet un luogo sempre più adatto ai minori, ove essi possano sentirsi liberi di giocare, socializzare, sviluppare idee proprie, imparare e crescere, mentre agli studiosi e agli operatori del diritto rimarrà il compito di valutare se, nel concreto, le misure varate sapranno soddisfare le aspettative rimaste, in parte, ancora deluse.

¹⁰⁹ Cfr. W. VANDENHOLE, G. ERDEM TÜRKELLI, S. LEMBRECHTS, *Article 17*, cit., p. 201.

¹¹⁰ Cfr. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Empty, EU Strategy on the Rights of the Child, [COM\(2021\) 142 final](#) of 24 March 2021.

¹¹¹ Proposal for a Council Recommendation, Establishing a European Child Guarantee, [COM\(2021\) 137 final](#) of 24 March 2021

¹¹² Sul [sito](#) della Commissione europea è possibile reperire tutta la documentazione e le informazioni riguardanti la consultazione pubblica relativa all'adozione della nuova Strategia dell'UE sui diritti del minore.

ABSTRACT: Il contributo si propone di esaminare i diritti fondamentali dei minori nel contesto delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, analizzando vantaggi e svantaggi della rivoluzione digitale nell'ordinamento giuridico europeo, anche alla luce dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19.

PAROLE CHIAVE: Minori; diritti fondamentali; best interests of the child; rivoluzione digitale; Covid-19.

Minors 4.0 and protection of fundamental rights in the age of digitalisation: what challenges for the European Union?

ABSTRACT: This contribution aims to examine minors' fundamental rights in the context of new information and communication technologies (ICT), analyzing advantages and disadvantages of the digital revolution within the European legal order, also in the light of the health emergency due to the spread of Covid-19.

KEYWORDS: Minors; fundamental rights; best interests of the child; digital revolution; Covid-19.